



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## DELIBERA N. 144/13/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' DISCOVERY ITALIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE "DMAX") PER LA VIOLAZIONE DEL L'ARTICOLO 34, COMMA 4 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E S.M.I. (PROC. N. 2529/SM)**

### L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 novembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 6;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione media e minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’atto della Direzione servizi media di questa Autorità in data 18/06/2013, n. Cont. 63/13/DISM/ N° Proc. 2529/SM, notificato in data 1 luglio 2013, con il quale è stata contestata alla società Discovery Italia srl. con sede legale in Milano, Via U. Visconti di Modrone, 11, fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre *DMAX*, la violazione dell’articolo 34, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i., in combinato disposto con l’articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. per aver mandato in onda in chiaro su *DMAX* il trailer del film “*La madre*”, V.M. ai minori di anni 14, in data 18 marzo 2013 alle ore 18,54 GMT (ore 19,54) e in data 19 marzo 2013 alle ore 19,16 GMT (ore 20,16);

VISTE le memorie giustificative della società in questione protocollate al prot. n. n. 38501 del 12 luglio 2013 - precisate in sede di audizione svolta in data 11 settembre 2013 - con le quali è stata eccepita l’infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

-alle date di messa in onda dei trailer (18 e 19 marzo 2013), il nulla osta con cui il film in questione è stato qualificato come V.M. 14 non era ancora presente sul relativo data base del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Cinema, unico strumento ufficiale previsto ai fini della pubblicità e notorietà di siffatte certificazioni. La qualificazione del film è infatti stata adottata e resa pubblica solo in data 20 marzo 2013. Ciò conferma la mancanza di un requisito di illegittimità della condotta di Discovery Italia srl, in quanto alla data di messa in onda dei trailer il film non era ancora un film classificato come vietato ai minori di anni 14;

-a titolo precauzionale, la società – a fronte di una valutazione dei contenuti del trailer e tenuto conto della loro breve durata - ha comunque deciso di mandarli in onda al di fuori della fascia oraria protetta (16-19), secondo quanto dettato dalla disciplina del Codice di autoregolamentazione media e minori; la società non ha comunque individuato alcun profilo di contrasto della messa in onda del trailer con le disposizioni del Codice di autodisciplina pubblicitaria adottato dallo IAP;

-*DMAX* è un canale tematico free di factual entertainment attualità la cui programmazione è dedicata a temi di interesse principalmente preferiti dagli adulti e poco seguito o visto dai minori; la società peraltro adotta al proprio interno linee guida molto rigide riguardo la messa in onda di programmi, valutando la loro conformità alla normativa vigente, tant’è che alla stessa non è stato mai notificato alcun provvedimento sanzionatorio da parte degli organismi competenti alla vigilanza in materia;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che:

- in data 18 marzo 2013 alle ore 18,54 GMT (ovvero alle ore 19,54) e in data 19 marzo 2013 alle ore 19,16 GMT (ovvero alle ore 20,16) sull'emittente televisiva nazionale "DMAX" è stato trasmesso il trailer del film "La madre", V.M. ai minori di anni 14;

- la constatazione che alla data di messa in onda dei trailer (in data 18 e 19 marzo 2013) il film "La madre" non avesse ancora ottenuto il nulla per la visione in pubblico con divieto di visione ai minori di anni quattordici da parte degli organi preposti (nulla osta rilasciato il 20 marzo 2013) non rileva ai fini della contestazione, tenuto conto che – di fatto – il film è risultato vietato ai minori di quattordici anni; inoltre la messa in onda di trailer o parti di film avvenuta (in data 18 e 19 marzo 2013) in assenza di nulla osta da parte delle competenti Commissioni del Ministero per i beni e le attività culturali (rilasciato il 20 marzo 2013) è avvenuta sotto l'esclusiva responsabilità dell'emittente che avrebbe dovuto adottare le dovute cautele e esimersi dal mandare in onda scene riguardanti film non ancora vagliati;

- la messa in onda dei trailer in fascia oraria al di fuori della fascia oraria protetta non esclude di per sé la violazione delle norme poste a tutela dei minori in quanto il combinato disposto dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 e s.m.i. e dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 e s.m.i., assoggettando la messa in onda delle anteprime di opere cinematografiche destinate alla proiezioni o distribuzione in pubblico a tutte le limitazioni e ai vincoli comunque previsti per la trasmissione televisiva dell'opera cinematografica di cui costituiscono promozione, fa divieto alle emittenti televisive di trasmissione di film vietati ai minori di anni 14 e, pertanto, di trailer di film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione tra le 23.00 e le ore 7.00, o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi;

- il fatto che DMAX sia un canale tematico rivolto ad un pubblico di adulti, che alla società non sia mai stato notificato alcun provvedimento sanzionatorio da parte degli organismi competenti alla vigilanza in materia, non rileva nel caso di specie non giustificando la messa in onda di programmi in violazione delle norme poste a tutela dei minori;

RITENUTA la trasmissione dei trailer del film "La madre", V.M. ai minori di anni 14 mandati in onda in data 18 marzo 2013 alle ore 18,54 GMT (ovvero alle ore 19,54) e in data 19 marzo 2013 alle ore 19,16 GMT (ovvero alle ore 20,16) in violazione dell'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i., in combinato disposto con l'articolo 34, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato in sede di accertamento in ordine alla violazione da parte della società Discovery Italia srl. con sede legale in



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Milano, Via U. Visconti di Modrone, 11, fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre *DMAX*, dell'articolo 34, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i., in combinato disposto con l'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) per ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del minimo edittale pari ad euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi lieve, in quanto pur considerando il palese contrasto della scena contestata con la rilevante esigenza di protezione dei telespettatori minori, va tenuto conto dell'orario di messa in onda (fascia oraria al di fuori della fascia oraria c.d. protetta) del programma esaminato;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non ha posto in essere alcuna idonea accortezza per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, anche se va tenuto conto che la messa in onda dei trailer non è avvenuta in fascia oraria protetta;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società in questione, titolare di autorizzazione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, alla tutela dei minori, è intervenuta nel procedimento e risulta aver cooperato alla attività istruttoria dell'Ufficio;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le condizioni economiche della società in questione, in considerazione del fatturato realizzato dalla stessa nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 46.331.749,00, risultano tali da prevedere l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a quella minima prevista per ciascuna violazione rilevata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria, per i fatti contestati, nella misura di euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) somma pari al doppio del minimo edittale di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per numero 2 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni, per la violazione dell'articolo 34, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i., in combinato disposto con l'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **ORDINA**

alla società Discovery Italia srl. con sede legale in Milano, Via U. Visconti di Modrone, 11, fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre *DMAX*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per la violazione dell'articolo 34, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. in combinato disposto con l'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 35 del decreto legislativo 177/05 e s.m.i., irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 144/13/CSP*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 144/13/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291, 00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 novembre 2013

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani